

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Redatto ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08
così come modificato dall'art 18 del D.Lgs. 106/09**

Azienda	A.S.P. Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori
Sede Legale ed Operativa	Corso Genova, 70 16033 Lavagna (GE)
Attività	Residenza Sanitaria Assistenziale
Revisione	6.3 (entrata in vigore del D.Lgs. 19/2014)
Data	31 Marzo 2014

Premessa

- **Criteria generali adottati per la valutazione dei rischi**
- **Criteria specifici adottati per la valutazione del rischio chimico**
- **Criteria specifici adottati per la valutazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi**

Anagrafica Azienda ed organigramma aziendale

Descrizione dell'attività

Descrizione delle mansioni

Controllo sanitario

Individuazione dei rischi per mansione

- **Valutazione dei rischi per la mansione di operatore socio sanitario e socio assistenziale**
- **Valutazione dei rischi per la mansione di impiegata**
- **Valutazione dei rischi per la mansione di infermiere**
- **Valutazione dei rischi per la mansione di terapeuta di riabilitazione**

Valutazione dei rischi delle lavoratrici in stato di gravidanza

Valutazione del rischio stress lavoro correlato

Dispositivi di Protezione Individuali per mansioni

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate a seguito della valutazione dei rischi

Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza – Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere

Valutazioni finali

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto nell'ambito delle prescrizioni dettate dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro ed illustra il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi, per le diverse attività aziendali.

Con l'elaborato in questione si intendono valutare i rischi del proprio personale, individuando e programmando le azioni e gli interventi finalizzati a portare tali rischi al più basso livello possibile.

DEFINIZIONI

Per meglio definire il contenuto del presente elaborato, risulta necessario riportare di seguito le principali definizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 che, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, comprendono una serie di terminologie mai compiutamente definite in atti normativi, ma di estrema rilevanza.

- “prevenzione”: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- “salute”: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- “valutazione dei rischi”: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- “pericolo”: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- “rischio”: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il processo di valutazione dei rischi è stato affrontato in prima istanza individuando le risorse che, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, hanno approfondito le tematiche legate strettamente alla sicurezza ed all'igiene industriale con il Dr. Luca Bruschi ed il Dr. Marco Lisciotto.

Le fasi successive (che coincidono con i criteri adottati) sono le seguenti:

Fase uno

Studio del ciclo lavorativo, identificazione delle mansioni , individuazione di operazioni particolari che esulano dalla normale conduzione del lavoro.

Fase due

Verifica tecnica e documentale dell'organizzazione aziendale relativamente alla sicurezza. In particolare si è verificato:

- elezione/designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, congruità della sua preparazione e formazione,
- designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza,
- avvenuta informazione ai lavoratori sui seguenti nominativi: Medico Competente, lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- eventuale nomina del Medico Competente,
- attestati dei corsi di formazione per soggetti particolari (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza, addetti al montaggio di ponteggi),

Fase tre

Valutazione tecnica (attraverso verifica diretta dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di lavoro degli addetti operanti nei vari reparti ; ovviamente ogni Tecnico ha effettuato le verifiche di sua pertinenza, in base alla specializzazione che lo contraddistingue) e documentale degli aspetti di sicurezza ed igiene legati all' attività aziendale; nello specifico si sono valutati i seguenti punti.

- Registro degli Infortuni

- Eventuali verbali degli Organi di Vigilanza
 - documentazioni attinenti all'impianto elettrico (denuncia I.S.P.E.S.L., verifiche periodiche A.R.P.A.L./Enti Notificati, progetti, dichiarazioni di conformità, contratti di manutenzione),
 - documentazioni attinenti all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (denuncia I.S.P.E.S.L., verifiche periodiche A.R.P.A.L./Enti Notificati, progetti, dichiarazioni di conformità),
 - documentazioni attinenti alle attrezzature di sollevamento e trasporto (libretto d omologazione, denuncia I.S.P.E.S.L., verifiche periodiche A.R.P.A.L., attestazioni di conformità degli accessori di sollevamento, verifiche trimestrali delle funi/catene, contratti di manutenzione),
 - libretti di istruzioni per l'uso relativi alle macchine,
 - dichiarazioni di conformità delle macchine,
 - documentazioni attinenti all'impianto termico (progetti, dichiarazioni di conformità, libretto di centrale/impianto, denuncia I.S.P.E.S.L., verifiche periodiche A.R.P.A.L., contratti di manutenzione),
 - documentazioni attinenti al bombolone ad aria compressa (denuncia I.S.P.E.S.L., libretto di omologazione, verifiche periodiche A.R.P.A.L.),
 - documentazioni attinenti alla prevenzione incendi (progetti, N.O.P., C.P.I., registro dei controlli periodici).

- Schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi
 - eventuali campionamenti ambientali a supporto della valutazione del rischio chimico,
 - relazione tecnica sulla valutazione del rumore,
 - giudizi di idoneità del Medico Competente (valutazione controindicazioni per individuare eventuali soggetti sensibili),
 - colloqui con i lavoratori.

Fase quattro

In questa fase si sono valutate le procedure di gestione degli aspetti legati alla sicurezza ed all'igiene quali la formazione, i controlli, le manutenzioni periodiche, le procedure:

- registro di manutenzione delle macchine ed eventuali contratti di manutenzione,
- Piano di Emergenza/Evacuazione,
- contratti di appalto/subappalto, attestazione di avvenuta informazione sui rischi presenti in azienda alle ditte appaltatrici, DUVRI, verifica dell'idoneità tecnico-professionale,
- corsi di informazione e formazione per tutti gli addetti,
- protocollo sanitario redatto dal Medico Competente,
- attestazione di avvenuta consegna ai lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Le verifiche delle fasi soprascritte hanno condotto ad una prima individuazione di alcune misure di prevenzione e protezione e di un sommario programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza discusse in uno specifico incontro tra il datore di lavoro, i Tecnici che hanno partecipato alla valutazione, il Referente aziendale per l'applicazione del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'ultima fase è stata la formalizzazione di quanto emerso dai punti esaminati precedentemente, nel presente documento di valutazione dei rischi.

CRITERI SPECIFICI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

La valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche ed a tutti i rischi legati all'utilizzo di sostanze chimiche pericolose in ambiente di lavoro, o che eventualmente in esso si possono sviluppare, è stata effettuata secondo i dettami della normativa precedente (D.Lgs. 25/02) integralmente riproposta all'interno del D.Lgs 81/08 (Titolo IX, Capo I) ed ha seguito la metodologia nel seguito descritta:

1. Si è dapprima censito le sostanze utilizzate in azienda e visionato le relative schede di sicurezza.
2. Sulla base delle schede di sicurezza si sono studiate le sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente in termini di tossicità, vie preferenziali di assunzione, effetti acuti e cronici. Fonti: giornale degli igienisti industriali - NIOSH- IARC monografie - giornali di medicina del lavoro - atti di convegni AIDII - pubblicazioni specifiche - studi specifici di settore ecc.
3. Da queste, studiando le modalità di utilizzo, si sono evidenziate quelle che potevano comportare un potenziale rischio per i lavoratori, ovvero se e quando si raggiunge il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzo, e su queste si è, di fatto, effettuato lo studio dell'esposizione.
4. Lo stesso iter operativo si è seguito per le sostanze che si possono sviluppare dalle lavorazioni, in questo caso la fonte di informazione, oltre alle competenze specifiche di professionisti del settore, è data dalla letteratura (giornale degli igienisti industriali - NIOSH- IARC monografie - giornali di medicina del lavoro - atti di convegni AIDII - pubblicazioni specifiche- studi specifici di settore ecc.).

Più in generale, quando le sostanze utilizzate sono molteplici i criteri seguiti per valutare prioritariamente l'esposizione dei lavoratori sono i seguenti:

- natura e pericolosità relativa della sostanza;
- frequenza e tasso di utilizzo della sostanza e modalità lavorative.

Propedeuticamente all'analisi dei rischi si è provveduto ad un censimento dei prodotti chimici (sostanze e preparati) utilizzati durante il lavoro ed allo studio delle caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche descritte nelle schede dati di sicurezza (SDS) relative ad ogni prodotto.

In modo particolare si sono attentamente analizzati i dati e le informazioni descritti ai punti 1 - 2 - 3 - 8 - 9 - 10 ed 11 delle schede dati di sicurezza.

CRITERI SPECIFICI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi è stata effettuata sulla base dei criteri ed elementi enunciati nell'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08. Nello specifico si sono valutati nell'attività lavorativa oggetto dell'analisi i fattori nel seguito descritti.

Caratteristiche del carico.

Ovvero se:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Sforzo fisico richiesto.

Ovvero se:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Ovvero se:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

Esigenze connesse all'attività

Ovvero se:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Successivamente è stato valutato se, ai fini di una quantificazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi, è possibile ricorrere ad una delle modellizzazioni previste per tale rischio (ad es per le sole azioni di sollevamento il NIOSH, per la movimentazione dei degenti il MAPO, per i movimenti ripetitivi l'OCRA).

Nel caso in cui le metodologie sopra esposte non possano essere utilmente applicabili al caso in oggetto (ad es il NIOSH non riesce a ridurre ad un algoritmo matematico il fatto che le attività di movimentazione siano effettuate in condizioni estremamente variabili e non ripetitive od il fatto che le attività di movimentazione manuale quali il trasporto, spingere o tirare, oltre il mero sollevamento, non sempre siano minimali) Non essendo applicabili le metodologie esposte nel D.Lgs. 81/08 (NIOSH, OCRA, ecc), al fine di fornire una valutazione indicativa del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi, si è deciso di classificare le varie mansioni in una delle seguenti classi di rischio (decise dal datore di lavoro nell'ambito del processo di valutazione del rischio):

- rischio 1: rischio molto elevato,
- rischio 2: rischio elevato,
- rischio 3: rischio medio,
- rischio 4: rischio moderato,
- rischio 5: rischio trascurabile.

In ultimo, a seguito della valutazione effettuata, sono state rispettate le indicazioni dell'articolo 168 del D.Lgs. 81/08 che identifica inoltre gli obblighi specifici del datore di lavoro delineando una precisa strategia di azioni. Tale strategia, prevede nell'ordine di priorità:

- l'individuazione dei compiti che comportano una movimentazione manuale potenzialmente a rischio;
- la meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione di carichi per eliminare il rischio;
- laddove ciò non sia possibile, l'AUSILIAZIONE degli stessi processi e/o l'adozione di adeguate misure organizzative;
- l'USO CONDIZIONATO della forza manuale. In quest'ultimo caso si tratta prima di valutare l'esistenza e l'entità del rischio e di adottare le eventuali misure per il suo contenimento;
- la SORVEGLIANZA SANITARIA (accertamenti sanitari preventivi e periodici) dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale;

- L'INFORMAZIONE e la FORMAZIONE degli stessi lavoratori che, per alcuni versi, si struttura come un vero e proprio training di addestramento al corretto svolgimento delle specifiche manovre di movimentazione manuale, previste dal compito lavorativo.

ANAGRAFICA AZIENDA ED ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Ragione sociale: A.S.P. Opere Pie Riunite
Devoto Marini Sivori

Sede Operativa: Corso Genova, 70
16033 Lavagna (GE)

Datore di Lavoro: Sig.ra Giovanna Careddu

**Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione:** Rag. Sandro Morchio

**Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza:** Sig.^{ra} Irene Onde

Medico Competente: Dott.^{ssa} Sabrina Mazzetti

Lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza:

- la Ditta ha provveduto a nominare tali addetti, per i cui nominativi si fa riferimento alle singole lettere di accettazione incarico.

Numero lavoratori subordinati:

- 44 operatori socio assistenziali e socio sanitari,
- 9 infermieri,
- 3 terapisti di riabilitazione,
- 3 impiegate,
- 1 Responsabile

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' E DELLE MANSIONI

L'attività dell'Azienda è quella tipica delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non autosufficienti (cura, assistenza, ecc) e si svolge all'interno di un edificio civile composto di più piani e di recente ristrutturazione, ad essa totalmente dedicato, sito in Corso Genova, 70 nel Comune di Lavagna (GE).

Negli ultimi anni si è provveduto ad un notevole ampliamento della struttura (è stato realizzato un ulteriore edificio confinante con quello già utilizzato) e dall'anno 2004 sono state rese operative le camere di degenza poste al II e III piano.

Attualmente, l'edificio di nuova costruzione consiste in:

- piano terra: palestra, spogliatoi, camera ardente, sala da pranzo, servizi igienici, cucina
- primo, secondo e terzo piano: camere di degenza, Infermerie, depositi
- quarto piano: uffici, archivi e servizio lavanderia

Attualmente sono quindi a disposizione degli utenti 124 posti letto.

Dal "vecchio" edificio sono quindi stati spostati gli uffici (che si trovavano all'ultimo piano ed attualmente sono localizzati nella "nuova" ala), nonché la lavanderia che ora si trova al posto degli uffici. Anche la sala da pranzo, che era presente al piano terra del "vecchio" edificio, è stata predisposta nella "nuova" ala ed al suo posto è stato ricavato un soggiorno.

L'accesso ai piani superiori si ha, oltre che tramite scale interne, mediante 2 montalettighe e mediante 2 ascensori, ripartiti nello stesso modo all'interno dei due edifici. E' inoltre presente una scala esterna.

Nell'attività, che si svolge su tre turni, sono impiegate (come lavoratori subordinati) attualmente circa cento persone. Tuttavia tale numero deve ritenersi indicativo a causa della notevole mobilità del personale.

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI

Dal punto di vista della suddivisione per mansioni si è riscontrata la presenza delle seguenti figure professionali:

Personale dipendente	Amministrativi Terapisti di riabilitazione - Infermieri professionali Operatori socio sanitari - Operatori socio assistenziali
Personale con rapporto di libera professione	Medici Terapisti di riabilitazione - Infermieri professionali
Personale dipendente da società appaltatrici	Addetti alla lavanderia - Addetti alle pulizie Amministrativi Animatori Cuochi

CONTROLLO SANITARIO

In ordine a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, tutti gli addetti operanti per conto della ditta sono sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura di Medico Competente così come definito dal D.Lgs. 81/08.

Relativamente ad ogni addetto sono a disposizione in Ditta i libretti sanitari attestanti l'idoneità alla mansione specifica ed il piano sanitario dell'Azienda.

Durante l'ultimo sopralluogo periodico effettuato, il Medico Competente ha fatto presente che l'Azienda gode di una buona situazione generale dal punto di vista sanitario: tutti gli addetti sono risultati idonei alla mansione specifica.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA MANSIONE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO E SOCIO ASSISTENZIALE

		Tipologia di Rischio	
Rischi di infortunio determinati da:		Frequentazione del luogo di lavoro (Titolo II D.Lgs. 81/08)	*
		Uso di utensili manuali (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di utensili ad aria compressa (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di utensili ad energia elettrica (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di macchine (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di scale (Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Uso di opere provvisorie (Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Uso di mezzi di sollevamento (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di mezzi di sollevamento e/o trasporto (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Impianti ed apparecchiature elettriche (Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Incendio (art 2 D.M. 10/3/98)	*
		Atmosfere esplosive (Titolo XI D.Lgs. 81/08)	
Rischi di malattia professionale determinati da:		Sostanze pericolose - agenti chimici (Titolo IX, Capo I D.Lgs. 81/08)	*
		Sostanze pericolose – agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Sostanze pericolose -amianto (Titolo IX, Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Agenti biologici (Titolo X D.Lgs. 81/08)	*
		Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/08)	*
		Movimenti ripetuti (Titolo VI D.Lgs. 81/08)	
		Videoterminali (Titolo VII D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici – rumore (Titolo VIII, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici – vibrazioni (Titolo VIII, Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici – campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici – radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici – microclima (Titolo VIII, Capo I D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici – radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/05 e s.m.i.)	
Rischi particolari:		Stress (art 28 D.Lgs. 81/08)	*
		Lavoratrici in stato di gravidanza (art 28 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 151/01)	*
		Lavoro notturno (D.Lgs. 532/99 e s.m.i.)	*
		Lavoro minorile (D.Lgs. 345/99 e s.m.i.)	
		Mansione che espone il lavoratore a rischi specifici (art 28 comma 2 lett f) D.Lgs. 81/08)	
		Rischio di infortunio oppure per l'incolumità di terzi in caso di consumo di bevande alcoliche o assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti	*
		Altri rischi non codificati (ad es presenza di lavoratori stranieri, ecc)	

Nota: le tipologie di rischio non identificate con l'asterisco non sono state ulteriormente esaminate in quanto o non pertinenti all'attività svolta o perché trattasi di problematiche irrilevanti per la mansione esaminata.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INFORTUNIO

Fattori di pericolo connessi con la frequentazione dell'ambiente di lavoro

I pericoli connessi allo svolgimento delle varie attività possono essere così sintetizzati:

- pericoli di inciampi e scivolamenti con conseguenti distorsioni, fratture ai piedi, alle caviglie, od alle ginocchia o lesioni varie, durante la percorrenza delle vie di transito o delle scale presenti, causati eventualmente da superfici di transito non perfettamente antiscivolo, insufficiente pulizia, aree di transito/lavoro ingombre di materiali e/o attrezzature, presenza di ostacoli, ecc,
- pericoli di urti con arredamenti, strutture od altri operatori o di cadute di oggetti dai tavoli,
- pericoli di possibili cadute di materiali dall'alto (ad es. caduta di scatole o altro materiale precedentemente collocato su scaffali e/o armadi), anche causate da cedimenti degli scaffali,
- pericoli di taglio durante l'utilizzo di utensili particolarmente affilati (forbici, taglierini, ecc.),
- pericoli di schiacciamenti delle dita durante l'apertura e la chiusura degli armadi.

Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottarsi.

Vengono adottate le seguenti procedure operative da parte del personale che:

- presta la massima attenzione per evitare pericoli più o meno latenti, dovuti anche a incuria o scarsa professionalità di personale terzo;
- presta estrema attenzione alla percorrenza delle vie di transito, evitando di correre e di passare in luoghi poco praticabili o ingombri;
- durante la frequentazione di qualunque locale, presta una costante attenzione ai segnali di allarme acustici e/o luminosi (ad es. allarmi antincendio, ecc);
- lascia i luoghi, i posti di lavoro e/o di passaggio sgombri di materiali;
- in tutti i luoghi frequentati, rispetta la cartellonistica di sicurezza eventualmente affissa;
- nel caso si verificassero situazioni impreviste, non intraprende iniziative personali che esulino dalla propria competenza;
- durante l'attività lavorativa non indossa decori personali che possono rimanere impigliati a maniglie o sporgenze varie.

Inoltre:

- è vietato fumare;
- gli arredi, le poltrone, ecc. vengono disposti in modo razionale in modo da consentire agevoli spostamenti ed un facile accesso all'uscita ed ai mezzi antincendio;
- si chiudono i cassetti delle scrivanie, delle cassettiere, dei classificatori, dei banchi di lavoro, ecc e si tolgono eventuali chiavi sporgenti onde evitare che urti od impigli diventino causa di ferite come abrasioni o lacerazioni;

- si pone particolare attenzione a manovrare porte scorrevoli, ante di armadi e cassette e si utilizza, all'uopo, l'apposita maniglia, per evitare schiacciamenti alle dita;
- si dispongono i materiali e le attrezzature negli armadi o nelle scaffalature, specie se non ancorate al muro, in modo ordinato e corretto partendo dai piani più bassi per ottenere una migliore distribuzione dei pesi ed evitare ribaltamenti;
- non si accede ai ripiani alti di armadi o di scaffalature tramite mezzi di fortuna (ad es. sedie) ma si utilizzano idonee scalette; è inoltre sconsigliabile salire sulle scale se non si hanno calzature adeguate (tacchi alti e soles sdruciolevoli possono essere causa di inciampo o caduta);
- ogni attrezzo viene usato per la funzione cui è destinato;
- nel caso si verificassero situazioni impreviste, non si intraprendono iniziative personali che esulino dalla propria competenza,
- i detergenti infiammabili, quali alcool, quando non utilizzati vengono chiusi e risposti in luogo idoneo lontano da fonti di calore,
- i rischi di inciampi e/o cadute causati dalla sdruciolevolezza delle pavimentazioni sono eliminati facendo particolare attenzione onde evitare sversamenti di liquidi detergenti ed accertandosi dello stato delle pavimentazioni prima di operare. Quando possibile, per l'incolumità di terzi, viene segnalata la presenza della pavimentazione bagnata.

Valutazione del rischio connesso alla frequentazione degli ambienti di lavoro

Rispettando costantemente le misure di prevenzione e protezione elencate ed utilizzando i D.P.I. forniti, si ritiene che i rischi siano ridotti al minimo.

Incendio (art 2 D.M. 10/3/98)

La valutazione è stata effettuata secondo un criterio che è stato mutuato dal metodo di lavoro suggerito dal D.M. 10 marzo 1998 che può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- valutazione del rischio residuo di incendio;
- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Valutazione del rischio incendio

L'attività è esplicitamente inclusa nell'Allegato IX – Punto 9.2 del D.M. 10 Marzo 1998, ovvero attività a RISCHIO INCENDIO ELEVATO.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI MALATTIA PROFESSIONALE

Valutazione del rischio da sostanze pericolose – agenti chimici

La valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche ed a tutti i rischi legati all'utilizzo di sostanze chimiche pericolose in ambiente di lavoro, o che eventualmente in esso si possono sviluppare, è stata effettuata secondo i dettami della normativa precedente (D.Lgs. 25/02) integralmente riproposta all'interno del D.Lgs 81/08 (Titolo IX, Capo I).

In tale ottica, in ogni caso è stato eseguito un nuovo studio tossicologico sulle sostanze utilizzate allo scopo di valutare eventuali nuovi studi, che potessero eventualmente indicare nuovi pericoli o diversi organi bersaglio, utilizzando le più comuni banche dati tossicologiche (toxnet, NIOSH, ACGIH) e gli ultimi dispositivi legislativi comunitari e nazionali in tema di classificazione di sostanze pericolose.

Sulla base della valutazione del rischio precedente, confrontando tale valutazione con la situazione attuale e come detto sulla base di uno studio tossicologico sulle sostanze utilizzate, si può ragionevolmente ritenere che non sia mutato il relativo scenario di rischio per cui si rimanda alla valutazione illustrata nel documento specifico.

Stante la situazione in atto, gli addetti alla mansione in esame si possono considerare a rischio BASSO PER LA SICUREZZA ED IRRILEVANTE PER LA SALUTE viste le particolari caratteristiche tossicologiche delle sostanze utilizzate o generate dal ciclo lavorativo.

Agenti biologici

Nella valutazione di tali rischi si è tenuto conto del D.Lgs. 81/08: classificazione degli agenti biologici, delle malattie che possono essere contratte, dei potenziali effetti allergici e tossici, delle eventuali patologie dei lavoratori che possono essere poste in relazione diretta con l'attività svolta, di eventuali ulteriori situazioni rese note dall'unità sanitaria competente che possono influire sul rischio e del sinergismo tra i diversi gruppi di agenti biologici.

Le fasi lavorative che possono comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici sono quelle attività che prevedono il contatto con agenti veicolati attraverso sangue, saliva, feci o cute e appartenenti ai gruppi 2 e 3 (assistenza e pulizia dei pazienti). Un'accurata anamnesi dei pazienti mirata in particolare alle caratteristiche biologiche degli agenti infettanti che possono essere presenti nei liquidi organici (zona di endemia, vie di diffusione, vettori, periodo d'incubazione, sintomatologia, ecc) permette di escludere l'eventuale presenza di agenti del gruppo 4.

Le misure preventive applicate sono :

- 1) Le zone dove si trovano materiali biologici (come ad es le garze e le medicazioni) potenzialmente infetti sono separate e l'accesso é limitato alle persone autorizzate.
- 2) Esiste una specifica procedura e periodicit  nella disinfezione degli ambienti.
- 3) Le superfici di lavoro e degli arredi sono idrorepellenti, di facile pulitura e resistenti ai disinfettanti.
- 4) In occasione del primo ricovero viene effettuata un'accurata anamnesi mirata all'individuazione dei pazienti potenzialmente infettivi. Esiste una procedura di segnalazione pazienti infettivi.
- 5) Il Medico Competente ha inoltre inserito nel protocollo sanitario gli accertamenti mirati alla ricerca di eventuali fatti infettivi misconosciuti o di positivit  immunologica relative a pregresse infezioni provocate dagli agenti patologici che pi  comunemente sono presenti nel sangue o nella saliva.
- 6) Il datore di lavoro metter  a disposizione dei lavoratori esposti, e nei quali gli esami non hanno dimostrato positivit  per pregresse infezioni, i vaccini specifici, se disponibili in commercio.
- 7) Vengono utilizzati i seguenti DPI: guanti in lattice/nitrile/vinile certificati contro il rischio biologico; i lavoratori sono inoltre dotati di abiti da lavoro adeguati a limitare l'esposizione cutanea.
- 8) Sono a disposizione dei lavoratori saponi disinfettanti e lavaocchi.
- 9) E' stato vietato il rincappucciamento degli aghi e vengono utilizzati i vacutainer.
- 10) Le siringhe monouso vengono smaltite nei biobox.
- 11) Vengono utilizzati bisturi monouso.
- 12) I rifiuti biologici vengono adeguatamente stoccati e smaltiti, previo trattamento, da ditta specializzata. Gli indumenti da lavoro sono conservati in stipetti appositi, separati dagli abiti civili. La biancheria sporca viene rinchiusa in sacchi ben identificabili e chiusi per essere trasferita in lavanderia.
- 13) Viene periodicamente erogata dal Datore di Lavoro una informazione ed una formazione sulle misure tecniche ed organizzative, adottate in ordine a quanto indicato dal D.Lgs. 81/08.

Valutazione dei rischi di natura biologica

Con le misure preventive applicate si ritiene il rischio ridotto al minimo.

Movimentazione manuale dei carichi

Il tipo di attività svolta dai dipendenti dell'azienda, prevede la movimentazione manuale di carichi (gli anziani ospiti nella struttura) che per natura, dimensioni ed ingombro, sottopongono i lavoratori addetti ai rischi propri derivanti da detta movimentazione. Nel caso in oggetto non risulta applicabile la metodologia MAPO a causa della estrema variabilità delle condizioni di movimentazione (corporatura anziani, frequenza non determinabile, ecc).

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati.

Nei confronti del personale, è comunque stato adempiuto a quanto nel seguito esposto, in ottemperanza all'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08:

- informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato,
- formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività,
- addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi,
- il Datore di Lavoro ha messo a disposizione adeguate attrezzature (sollevatori) atte a ridurre lo sforzo connesso alle attività di movimentazione degli anziani. Tali mezzi vengono sempre utilizzati laddove possibile,
- quando necessario le operazioni di spostamento degli anziani vengono sempre svolte in coppia.

Si specifica infine che le attività formative vengono periodicamente effettuate con il supporto di personale medico, che illustra ai colleghi le corrette tecniche di movimentazione.

Valutazione del rischio connesso con le operazioni di movimentazione manuale dei carichi

Utilizzando le indicazioni esplicitate precedentemente, è possibile classificare l'addetto a tale mansione come esposto a rischio elevato. Rispettando le misure di prevenzione e protezione elencate, si ritiene che i rischi siano esistenti seppur ridotti al minimo e non vi è motivo di ritenere che possano aumentare in futuro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PARTICOLARI

Lavoro Notturno (valutazione ai sensi del D.Lgs. 532/99)

Il lavoro notturno viene definito come “l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino” ed il lavoratore notturno come:

“qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero”,

“qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”.

Da una attenta analisi delle turnazioni effettuate, emerge che gli operatori non rientrano nella definizione di lavoratore notturno, secondo quanto definito dall’art 2 del D.Lgs. 532/99.

L’attività svolta non comporta comunque la presenza di maggiori rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore, secondo quanto disposto dall’art 9 del D.Lgs. 532/99, se non quelli già precedentemente riportati. Oltre a quelle già previste in precedenza, si specifica che durante la notte, il posto di lavoro è sempre presidiato da più addetti, garantendo così un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno secondo quanto disposto dall’art 11 D.Lgs. 532/99.

Rischio di infortunio oppure per l’incolumità di terzi in caso di consumo di bevande alcoliche o assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti

La mansione risulta soggetta ai pericoli causati dal consumo di bevande alcoliche a causa della tipologia di attività (operatore sanitario).

L’azienda provvederà ad informare i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio, sugli effetti e sui rischi derivanti dal consumo ed assunzione di tali bevande e sostanze sul luogo di lavoro. Saranno inoltre informati sulla possibilità, da parte del datore di lavoro, di effettuare controlli spot.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA MANSIONE DI IMPIEGATO

		Tipologia di Rischio	
Rischi di infortunio determinati da:		Frequentazione del luogo di lavoro (Titolo II D.Lgs. 81/08)	*
		Uso di utensili manuali (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di utensili ad aria compressa (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di utensili ad energia elettrica (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di macchine (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di scale (Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Uso di opere provvisorie (Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Uso di mezzi di sollevamento (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di mezzi di movimentazione e/o trasporto (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Impianti ed apparecchiature elettriche (Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Incendio (art 2 D.M. 10/3/98)	*
		Atmosfere esplosive (Titolo XI D.Lgs. 81/08)	
Rischi di malattia professionale determinati da:		Sostanze pericolose - agenti chimici (Titolo IX, Capo I D.Lgs. 81/08)	
		Sostanze pericolose – agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Sostanze pericolose -amianto (Titolo IX, Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Agenti biologici (Titolo X D.Lgs. 81/08)	
		Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/08)	
		Movimenti ripetuti (Titolo VI D.Lgs. 81/08)	
		Videoterminali (Titolo VII D.Lgs. 81/08)	*
		Agenti fisici – rumore (Titolo VIII, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici – vibrazioni (Titolo VIII, Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici – campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV D.Lgs. 81/08)	*
		Agenti fisici – radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici – microclima (Titolo VIII, Capo I D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici – radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/05 e s.m.i.)	
Rischi particolari:		Rischi da Stress lavoro correlato (art 28 D.Lgs. 81/08)	*
		Lavoro notturno (D.Lgs. 532/99 e s.m.i.)	
		Lavoro minorile (D.Lgs. 345/99 e s.m.i.)	
		Mansione che espone il lavoratore a rischi specifici (art 28 comma 2 lett f) D.Lgs. 81/08)	
		Rischio di infortunio oppure per l'incolumità di terzi in caso di consumo di bevande alcoliche o assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti	
		Altri rischi non codificati (lavoratori stranieri, ecc)	

Nota: le tipologie di rischio non identificate con l'asterisco non sono state ulteriormente esaminate in quanto o non pertinenti all'attività svolta o perché trattasi di problematiche irrilevanti per la mansione esaminata.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INFORTUNIO

Fattori di pericolo connessi con l'esercizio della mansione durante la frequentazione dell'ambiente di lavoro

I pericoli connessi allo svolgimento della mansione identificata possono essere così sintetizzati:

- pericoli di inciampi, cadute, scivolamenti durante la percorrenza delle vie di transito,
- pericoli di urti con arredamenti, strutture od altri operatori o di cadute di oggetti dai tavoli,
- pericoli di possibili cadute di materiali dall'alto (ad es caduta delle scatole/classificatori),
- pericoli di taglio durante l'utilizzo di utensili particolarmente affilati (forbici, taglierini, ecc) oppure durante il maneggio dei fogli di carta,
- pericoli di schiacciamenti delle dita durante l'apertura e la chiusura di cassetti, sportelli, ecc,
- pericoli di elettrocuzione diretta ed indiretta durante l'utilizzo delle attrezzature da ufficio (computer, stampante, fax, ecc).

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati.

Durante lo svolgimento della mansione vengono adottate le seguenti procedure operative:

- gli arredi e la mobilia vengono disposti in modo razionale in modo da consentire agevoli spostamenti ed un facile accesso all'uscita ed ai mezzi antincendio,
- viene fatta particolare attenzione ai cavi di alimentazione dell'energia elettrica, collocati laddove possibile, in apposite canalette in modo tale da ridurre i rischi di inciampo, impigliamenti, ecc.,
- si pone particolare attenzione a manovrare le porte scorrevoli degli armadi ed i cassetti,
- si chiudono i cassetti delle scrivanie, delle cassettiere e dei classificatori e togliere eventuali chiavi sporgenti onde evitare che urti od impigli diventino causa di ferite come abrasioni o lacerazioni,
- non si gettano mozziconi di sigarette nei cestini dei rifiuti,
- non si utilizzano impropriamente forbici, temperini, tagliacarte ed altri mezzi appuntiti o taglienti: ogni attrezzo viene usato per la funzione cui è destinato; ad es quando si manda in blocco la cucitrice a punti metallici, nel tentativo di cucire fascicoli composti da troppi fogli, operando con strumenti inadeguati nel tentativo di liberarla dai punti aggrovigliati e di riattivarla, si può essere feriti alle mani od al viso dai punti proiettati dall'alimentatore a molla, inopportunamente non disinserito,
- l'abitudine di riporre oggetti appuntiti o taglienti nelle tasche (anche i portamine e le matite) è da evitare poiché, in caso di caduta possono essere causa di ferite,

- anche il semplice utilizzo di fogli o buste di carta può presentare pericolo di tagli poiché i bordi, specie dei fogli nuovi è tagliente: è quindi opportuno prenderli agli angoli e non sui lati ed inumidire le buste,
- si pone particolare attenzione a manovrare le porte scorrevoli o le ante degli armadi ed i cassetti utilizzando l'apposita maniglia, per evitare schiacciamenti alle dita; questa procedura va tenuta in particolare considerazione in particolare per quanto attiene agli armadi dotati di ante in vetro trasparente, senza bordo in legno o di metallo,
- si dispongono i raccoglitori e la documentazione negli armadi o nelle scaffalature, specie se non ancorate al muro, in modo ordinato e corretto partendo dai piani più bassi per ottenere una corretta distribuzione dei pesi ed evitare ribaltamenti,
- non si accede ai ripiani alti degli armadi o di scaffalature tramite mezzi di fortuna (ad es sedie) ma occorre utilizzare idonee scalette; è infatti sconsigliabile di salire sulle scale se non si hanno calzature idonee (tacchi alti e soles sdruciolevoli possono essere causa di inciampo o caduta),
- ci si sciacqua bene le mani dopo l'uso degli acetati o della carta chimica, avendo essi un potere irritante.

Per quello che attiene i rischi di elettrocuzione vengono impiegati esclusivamente attrezzature ed utensili aventi le seguenti caratteristiche:

- tutti le apparecchiature da ufficio o sono dotate di presa di terra (ad es il videoterminale) oppure sono caratterizzate dal “doppio isolamento” (identificato dal contrassegno formato da un quadrato contenuto in un altro di lato doppio),
- le derivazioni a spina ed i conduttori mobili intermedi sono del tipo che per costruzione impediscono in maniera assoluta che una spina non completamente inserita nella propria presa risulti in tensione,
- le prese sono costruite in modo che non risulti possibile entrare accidentalmente in contatto nè con le parti in tensione della presa (a meno che si impieghino mezzi speciali), nè con le parti in tensione della spina durante l'intera fase di inserzione,
- devono essere segnalate alla direzione aziendale qualsiasi fessurazione od abrasione nei cavi di alimentazione dell'energia elettrica, evitandone l'uso finchè non siano stati riparati o sostituiti,
- occorre spegnere ogni attrezzatura da ufficio (computer, stampante, ecc) dopo l'uso e comunque al termine della giornata lavorativa,
- non si devono eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine nè utilizzare prolunghe inadatte,
- per staccare le spine dalle prese occorre agire sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione.

Valutazione del rischio connesso alla frequentazione degli ambienti di lavoro

Rispettando costantemente le misure di prevenzione e protezione elencate ed utilizzando i D.P.I. forniti, si ritiene che i rischi siano ridotti al minimo.

Incendio (art 2 D.M. 10/3/98)

La valutazione è stata effettuata secondo un criterio che è stato mutuato dal metodo di lavoro suggerito dal D.M. 10 marzo 1998 che può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- valutazione del rischio residuo di incendio;
- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Valutazione del rischio incendio

L'attività è esplicitamente inclusa nell'Allegato IX – Punto 9.2 del D.M. 10 Marzo 1998, ovvero attività a RISCHIO INCENDIO ELEVATO.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI MALATTIA PROFESSIONALE

Uso dei videoterminali

I pericoli connessi allo svolgimento della mansione identificata possono essere così sintetizzati:

- pericoli causati agli occhi da una carente illuminazione o da riflessi indesiderati,
- pericoli causati alla colonna vertebrale da una postura scorretta,
- pericoli causati da una aerazione insalubre od insufficiente, specialmente in prossimità delle fotocopiatrici o delle stampanti.

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati.

L'unica addetta NON è stata identificata come "Videoterminalista", in ordine a quanto esposto nel Tit. VII del D.Lgs. 81/08.

In relazione agli altri fattori di pericolo enunciati si evidenzia che la fotocopiatrice non prevede un utilizzo particolarmente assiduo.

Per quanto riguarda eventuali contaminanti biologici causa di patologie di tipo allergico una potenziale fonte potrebbero essere gli impianti di climatizzazione ed a tal proposito è stata affidata a ditta specializzata la manutenzione (compresa la pulizia dei filtri onde prevenire l'annidamento di agenti patogeni).

Valutazione del rischio connesso con l'utilizzo del videoterminale.

Attualmente, tale rischio si può ritenere esistente seppur ridotto al minimo.

Rischio da esposizione ad agenti fisici – campi elettromagnetici

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici, esistono studi tecnici (Campagna di misurazione dei campi elettrici e magnetici – Politecnico di Milano, Servizio di Prevenzione e Protezione, Maggio 2006; Sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelle attività lavorative – Rosaria Falsaperla, ISPESL) che dimostrano che in ambienti adibiti ad attività di ufficio l'uso di dispositivi quali computer, stampanti e fotocopiatrici, che come ogni apparato utilizzatore di corrente elettrica emettono campi a bassa frequenza (ELF), comporta un'esposizione a campi molto bassi: tali campi per intensità e configurazione spaziale non risultano significativi ai fini protezionistici infatti, nelle postazioni occupate dai lavoratori, si trovano livelli medi di campo magnetico B pari a 0.1-0.2 μ T rispetto ad un fondo medio di 0.05 μ T,

ossia dello stesso ordine di grandezza del fondo presente negli ambienti residenziali, mentre i livelli di campo elettrico variano da meno di 1 a circa 10 V/m. In uffici molto vasti e/o in centri di elaborazione dati si possono avere livelli di fondo più elevati fino ad alcuni microtesla ($0.4 \div 2 \mu\text{T}$). Tali valori risultano, ad ogni modo, largamente inferiori ai limiti di esposizione dettati dalla vigente normativa e dalle norme tecniche specifiche.

Si ritiene pertanto che essendo in assenza di significative fonti di emissione, quali linee elettriche di potenza, cabine di trasformazione, grandi motori elettrici, stazioni radio base, ecc. nelle vicinanze, non vi siano rischi per la salute dei lavoratori, e non si ritiene di dover procedere ad una valutazione più approfondita.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA MANSIONE DI INFERMIERE

		Tipologia di Rischio	
Rischi di infortunio determinati da:		Frequentazione del luogo di lavoro (Titolo II D.Lgs. 81/08)	*
		Uso di utensili manuali (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di utensili ad aria compressa (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di utensili ad energia elettrica (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di macchine (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di scale (Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Uso di opere provvisorie (Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Uso di mezzi di sollevamento (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di mezzi di sollevamento e/o trasporto (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Impianti ed apparecchiature elettriche (Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Incendio (art 2 D.M. 10/3/98)	*
		Atmosfere esplosive (Titolo XI D.Lgs. 81/08)	
Rischi di malattia professionale determinati da:		Sostanze pericolose - agenti chimici (Titolo IX, Capo I D.Lgs. 81/08)	*
		Sostanze pericolose - agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Sostanze pericolose - amianto (Titolo IX, Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Agenti biologici (Titolo X D.Lgs. 81/08)	*
		Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/08)	*
		Movimenti ripetuti (Titolo VI D.Lgs. 81/08)	
		Videoterminali (Titolo VII D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici - rumore (Titolo VIII, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici - vibrazioni (Titolo VIII, Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici - campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici - radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici - microclima (Titolo VIII, Capo I D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici - radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/05 e s.m.i.)	
Rischi particolari:		Stress (art 28 D.Lgs. 81/08)	*
		Lavoratrici in stato di gravidanza (art 28 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 151/01)	*
		Lavoro notturno (D.Lgs. 532/99 e s.m.i.)	*
		Lavoro minorile (D.Lgs. 345/99 e s.m.i.)	
		Mansione che espone il lavoratore a rischi specifici (art 28 comma 2 lett f) D.Lgs. 81/08)	
		Rischio di infortunio oppure per l'incolumità di terzi in caso di consumo di bevande alcoliche o assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti	*
		Altri rischi non codificati (ad es presenza di lavoratori stranieri, ecc)	

Nota: le tipologie di rischio non identificate con l'asterisco non sono state ulteriormente esaminate in quanto o non pertinenti all'attività svolta o perché trattasi di problematiche irrilevanti per la mansione esaminata.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INFORTUNIO

Fattori di pericolo connessi con la frequentazione dell'ambiente di lavoro

I pericoli connessi allo svolgimento delle varie attività possono essere così sintetizzati:

- pericoli di inciampi e scivolamenti con conseguenti distorsioni, fratture ai piedi, alle caviglie, od alle ginocchia o lesioni varie, durante la percorrenza delle vie di transito o delle scale presenti, causati eventualmente da superfici di transito non perfettamente antiscivolo, insufficiente pulizia, aree di transito/lavoro ingombre di materiali e/o attrezzature, presenza di ostacoli, ecc,
- pericoli di urti con arredamenti, strutture od altri operatori o di cadute di oggetti dai tavoli,
- pericoli di possibili cadute di materiali dall'alto (ad es. caduta di scatole o altro materiale precedentemente collocato su scaffali e/o armadi), anche causate da cedimenti degli scaffali,
- pericoli di taglio durante l'utilizzo di utensili particolarmente affilati (forbici, taglierini, ecc.),
- pericoli di schiacciamenti delle dita durante l'apertura e la chiusura degli armadi.

Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottarsi.

Vengono adottate le seguenti procedure operative da parte del personale che:

- presta la massima attenzione per evitare pericoli più o meno latenti, dovuti anche a incuria o scarsa professionalità di personale terzo;
- presta estrema attenzione alla percorrenza delle vie di transito, evitando di correre e di passare in luoghi poco praticabili o ingombri;
- durante la frequentazione di qualunque locale, presta una costante attenzione ai segnali di allarme acustici e/o luminosi (ad es. allarmi antincendio, ecc);
- lascia i luoghi, i posti di lavoro e/o di passaggio sgombri di materiali;
- in tutti i luoghi frequentati, rispetta la cartellonistica di sicurezza eventualmente affissa;
- nel caso si verificassero situazioni impreviste, non intraprende iniziative personali che esulino dalla propria competenza;
- durante l'attività lavorativa non indossa decori personali che possono rimanere impigliati a maniglie o sporgenze varie.

Inoltre:

- è vietato fumare;
- gli arredi, le poltrone, ecc. vengono disposti in modo razionale in modo da consentire agevoli spostamenti ed un facile accesso all'uscita ed ai mezzi antincendio;
- si chiudono i cassetti delle scrivanie, delle cassettiere, dei classificatori, dei banchi di lavoro, ecc e si tolgono eventuali chiavi sporgenti onde evitare che urti od impigli diventino causa di ferite come abrasioni o lacerazioni;

- si pone particolare attenzione a manovrare porte scorrevoli, ante di armadi e cassette e si utilizza, all'uopo, l'apposita maniglia, per evitare schiacciamenti alle dita;
- si dispongono i materiali e le attrezzature negli armadi o nelle scaffalature, specie se non ancorate al muro, in modo ordinato e corretto partendo dai piani più bassi per ottenere una migliore distribuzione dei pesi ed evitare ribaltamenti;
- non si accede ai ripiani alti di armadi o di scaffalature tramite mezzi di fortuna (ad es. sedie) ma si utilizzano idonee scalette; è inoltre sconsigliabile salire sulle scale se non si hanno calzature adeguate (tacchi alti e suole sdruciolevoli possono essere causa di inciampo o caduta);
- ogni attrezzo viene usato per la funzione cui è destinato;
- nel caso si verificassero situazioni impreviste, non si intraprendono iniziative personali che esulino dalla propria competenza,
- i detergenti infiammabili, quali alcool, quando non utilizzati vengono chiusi e risposti in luogo idoneo lontano da fonti di calore,
- i rischi di inciampi e/o cadute causati dalla sdruciolevolezza delle pavimentazioni sono eliminati facendo particolare attenzione onde evitare sversamenti di liquidi detergenti ed accertandosi dello stato delle pavimentazioni prima di operare. Quando possibile, per l'incolumità di terzi, viene segnalata la presenza della pavimentazione bagnata.

Valutazione del rischio connesso alla frequentazione degli ambienti di lavoro

Rispettando costantemente le misure di prevenzione e protezione elencate ed utilizzando i D.P.I. forniti, si ritiene che i rischi siano ridotti al minimo.

Incendio (art 2 D.M. 10/3/98)

La valutazione è stata effettuata secondo un criterio che è stato mutuato dal metodo di lavoro suggerito dal D.M. 10 marzo 1998 che può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- valutazione del rischio residuo di incendio;
- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Valutazione del rischio incendio

L'attività è esplicitamente inclusa nell'Allegato IX – Punto 9.2 del D.M. 10 Marzo 1998, ovvero attività a RISCHIO INCENDIO ELEVATO.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI MALATTIA PROFESSIONALE

Valutazione del rischio da sostanze pericolose – agenti chimici

La valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche ed a tutti i rischi legati all'utilizzo di sostanze chimiche pericolose in ambiente di lavoro, o che eventualmente in esso si possono sviluppare, è stata effettuata secondo i dettami della normativa precedente (D.Lgs. 25/02) integralmente riproposta all'interno del D.Lgs 81/08 (Titolo IX, Capo I).

In tale ottica, in ogni caso è stato eseguito un nuovo studio tossicologico sulle sostanze utilizzate allo scopo di valutare eventuali nuovi studi, che potessero eventualmente indicare nuovi pericoli o diversi organi bersaglio, utilizzando le più comuni banche dati tossicologiche (toxnet, NIOSH, ACGIH) e gli ultimi dispositivi legislativi comunitari e nazionali in tema di classificazione di sostanze pericolose.

Sulla base della valutazione del rischio precedente, confrontando tale valutazione con la situazione attuale e come detto sulla base di uno studio tossicologico sulle sostanze utilizzate, si può ragionevolmente ritenere che non sia mutato il relativo scenario di rischio per cui si rimanda alla valutazione illustrata nel documento specifico.

Stante la situazione in atto, gli addetti alla mansione in esame si possono considerare a rischio BASSO PER LA SICUREZZA ED IRRILEVANTE PER LA SALUTE viste le particolari caratteristiche tossicologiche delle sostanze utilizzate o generate dal ciclo lavorativo.

Agenti biologici

Nella valutazione di tali rischi si è tenuto conto del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 19/2014: classificazione degli agenti biologici, delle malattie che possono essere contratte, dei potenziali effetti allergici e tossici, delle eventuali patologie dei lavoratori che possono essere poste in relazione diretta con l'attività svolta, di eventuali ulteriori situazioni rese note dall'unità sanitaria competente che possono influire sul rischio e del sinergismo tra i diversi gruppi di agenti biologici.

Le fasi lavorative che possono comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici sono quelle attività che prevedono il contatto con agenti veicolati attraverso sangue, saliva, feci o cute e appartenenti ai gruppi 2 e 3 (assistenza e pulizia dei pazienti). Un'accurata anamnesi dei pazienti mirata in particolare alle caratteristiche biologiche degli agenti infettanti che possono essere presenti nei liquidi organici (zona di endemia, vie di diffusione, vettori, periodo d'incubazione, sintomatologia, ecc) permette di escludere l'eventuale presenza di agenti del gruppo 4.

Le misure preventive applicate sono :

- 1) Le zone dove si trovano materiali biologici (come ad es le garze e le medicazioni) potenzialmente infetti sono separate e l'accesso é limitato alle persone autorizzate.
- 2) Esiste una specifica procedura e periodicit  nella disinfezione degli ambienti.
- 3) Le superfici di lavoro e degli arredi sono idrorepellenti, di facile pulitura e resistenti ai disinfettanti.
- 4) In occasione del primo ricovero viene effettuata un'accurata anamnesi mirata all'individuazione dei pazienti potenzialmente infettivi. Esiste una procedura di segnalazione pazienti infettivi.
- 5) Il Medico Competente ha inoltre inserito nel protocollo sanitario gli accertamenti mirati alla ricerca di eventuali fatti infettivi misconosciuti o di positivit  immunologica relative a pregresse infezioni provocate dagli agenti patologici che pi  comunemente sono presenti nel sangue o nella saliva.
- 6) Il datore di lavoro metter  a disposizione dei lavoratori esposti, e nei quali gli esami non hanno dimostrato positivit  per pregresse infezioni, i vaccini specifici, se disponibili in commercio.
- 7) Vengono utilizzati i seguenti DPI: guanti in lattice/nitrile/vinile certificati contro il rischio biologico; i lavoratori sono inoltre dotati di abiti da lavoro adeguati a limitare l'esposizione cutanea.
- 8) Sono a disposizione dei lavoratori saponi disinfettanti e lavaocchi.
- 9) E' stato vietato il rincappucciamento degli aghi e vengono utilizzati i vacutainer.
- 10) Le siringhe monouso vengono smaltite nei biobox.
- 11) Vengono utilizzati bisturi monouso.
- 12) I rifiuti biologici vengono adeguatamente stoccati e smaltiti, previo trattamento, da ditta specializzata. Gli indumenti da lavoro sono conservati in stipetti appositi, separati dagli abiti civili. La biancheria sporca viene rinchiusa in sacchi ben identificabili e chiusi per essere trasferita in lavanderia.
- 13) Viene periodicamente erogata dal Datore di Lavoro una informazione ed una formazione sulle misure tecniche ed organizzative, adottate in ordine a quanto indicato dal D.Lgs. 81/08.

Valutazione dei rischi di natura biologica

Con le misure preventive applicate si ritiene il rischio ridotto al minimo.

Movimentazione manuale dei carichi

Il tipo di attivit  svolta dai dipendenti dell'azienda, prevede la movimentazione manuale di carichi (gli anziani ospiti nella struttura) che per natura, dimensioni ed ingombro,

sottopongono i lavoratori addetti ai rischi propri derivanti da detta movimentazione. Nel caso in oggetto non risulta applicabile la metodologia MAPO a causa della estrema variabilità delle condizioni di movimentazione (corporatura anziani, frequenza non determinabile, ecc).

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati.

Nei confronti del personale, è comunque stato adempiuto a quanto nel seguito esposto, in ottemperanza all'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08:

- informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato,
- formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività,
- addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi,
- il Datore di Lavoro ha messo a disposizione adeguate attrezzature (solleventori) atte a ridurre lo sforzo connesso alle attività di movimentazione degli anziani. Tali mezzi vengono sempre utilizzati laddove possibile,
- quando necessario le operazioni di spostamento degli anziani vengono sempre svolte in coppia.

Si specifica infine che le attività formative vengono periodicamente effettuate con il supporto di personale medico, che illustra ai colleghi le corrette tecniche di movimentazione.

Valutazione del rischio connesso con le operazioni di movimentazione manuale dei carichi

Utilizzando le indicazioni esplicitate precedentemente, è possibile classificare l'addetto a tale mansione come esposto a rischio medio. Rispettando le misure di prevenzione e protezione elencate, si ritiene che i rischi siano esistenti seppur ridotti al minimo e non vi è motivo di ritenere che possano aumentare in futuro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PARTICOLARI

Lavoro Notturno (valutazione ai sensi del D.Lgs. 532/99)

Il lavoro notturno viene definito come “l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino” ed il lavoratore notturno come:

“qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero”,

“qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”.

Da una attenta analisi delle turnazioni effettuate, emerge che gli operatori non rientrano nella definizione di lavoratore notturno, secondo quanto definito dall’art 2 del D.Lgs. 532/99.

L’attività svolta non comporta comunque la presenza di maggiori rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore, secondo quanto disposto dall’art 9 del D.Lgs. 532/99, se non quelli già precedentemente riportati. Oltre a quelle già previste in precedenza, si specifica che durante la notte, il posto di lavoro è sempre presidiato da più addetti, garantendo così un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno secondo quanto disposto dall’art 11 D.Lgs. 532/99.

Rischio di infortunio oppure per l’incolumità di terzi in caso di consumo di bevande alcoliche o assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti

La mansione risulta soggetta ai pericoli causati dal consumo di bevande alcoliche a causa della tipologia di attività.

L’azienda provvederà ad informare i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio, sugli effetti e sui rischi derivanti dal consumo ed assunzione di tali bevande e sostanze sul luogo di lavoro. Saranno inoltre informati sulla possibilità, da parte del datore di lavoro, di effettuare controlli spot.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA MANSIONE DI TERAPISTA DI RIABILITAZIONE

		Tipologia di Rischio	
Rischi di infortunio determinati da:		Frequentazione del luogo di lavoro (Titolo II D.Lgs. 81/08)	*
		Uso di utensili manuali (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di utensili ad aria compressa (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di utensili ad energia elettrica (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di macchine (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di scale (Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Uso di opere provvisorie (Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Uso di mezzi di sollevamento (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Uso di mezzi di sollevamento e/o trasporto (Titolo III D.Lgs. 81/08)	
		Impianti ed apparecchiature elettriche (Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Incendio (art 2 D.M. 10/3/98)	*
		Atmosfere esplosive (Titolo XI D.Lgs. 81/08)	
Rischi di malattia professionale determinati da:		Sostanze pericolose - agenti chimici (Titolo IX, Capo I D.Lgs. 81/08)	
		Sostanze pericolose - agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Sostanze pericolose - amianto (Titolo IX, Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Agenti biologici (Titolo X D.Lgs. 81/08)	*
		Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/08)	*
		Movimenti ripetuti (Titolo VI D.Lgs. 81/08)	
		Videoterminali (Titolo VII D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici - rumore (Titolo VIII, Capo II D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici - vibrazioni (Titolo VIII, Capo III D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici - campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV D.Lgs. 81/08)	*
		Agenti fisici - radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo II D.Lgs. 81/08)	*
		Agenti fisici - microclima (Titolo VIII, Capo I D.Lgs. 81/08)	
		Agenti fisici - radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/05 e s.m.i.)	
Rischi particolari:		Stress (art 28 D.Lgs. 81/08)	*
		Lavoratrici in stato di gravidanza (art 28 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 151/01)	*
		Lavoro notturno (D.Lgs. 532/99 e s.m.i.)	
		Lavoro minorile (D.Lgs. 345/99 e s.m.i.)	
		Mansione che espone il lavoratore a rischi specifici (art 28 comma 2 lett f) D.Lgs. 81/08)	
		Rischio di infortunio oppure per l'incolumità di terzi in caso di consumo di bevande alcoliche o assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti	
		Altri rischi non codificati (ad es presenza di lavoratori stranieri, ecc)	

Nota: le tipologie di rischio non identificate con l'asterisco non sono state ulteriormente esaminate in quanto o non pertinenti all'attività svolta o perché trattasi di problematiche irrilevanti per la mansione esaminata.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INFORTUNIO

Fattori di pericolo connessi con la frequentazione dell'ambiente di lavoro

I pericoli connessi allo svolgimento delle varie attività possono essere così sintetizzati:

- pericoli di inciampi e scivolamenti con conseguenti distorsioni, fratture ai piedi, alle caviglie, od alle ginocchia o lesioni varie, durante la percorrenza delle vie di transito o delle scale presenti, causati eventualmente da superfici di transito non perfettamente antiscivolo, insufficiente pulizia, aree di transito/lavoro ingombre di materiali e/o attrezzature, presenza di ostacoli, ecc,
- pericoli di urti con arredamenti, strutture od altri operatori o di cadute di oggetti dai tavoli,
- pericoli di possibili cadute di materiali dall'alto (ad es. caduta di scatole o altro materiale precedentemente collocato su scaffali e/o armadi), anche causate da cedimenti degli scaffali,
- pericoli di taglio durante l'utilizzo di utensili particolarmente affilati (forbici, taglierini, ecc.),
- pericoli di schiacciamenti delle dita durante l'apertura e la chiusura degli armadi.

Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottarsi.

Vengono adottate le seguenti procedure operative da parte del personale che:

- presta la massima attenzione per evitare pericoli più o meno latenti, dovuti anche a incuria o scarsa professionalità di personale terzo;
- presta estrema attenzione alla percorrenza delle vie di transito, evitando di correre e di passare in luoghi poco praticabili o ingombri;
- durante la frequentazione di qualunque locale, presta una costante attenzione ai segnali di allarme acustici e/o luminosi (ad es. allarmi antincendio, ecc);
- lascia i luoghi, i posti di lavoro e/o di passaggio sgombri di materiali;
- in tutti i luoghi frequentati, rispetta la cartellonistica di sicurezza eventualmente affissa;
- nel caso si verificassero situazioni impreviste, non intraprende iniziative personali che esulino dalla propria competenza;
- durante l'attività lavorativa non indossa decori personali che possono rimanere impigliati a maniglie o sporgenze varie.

Inoltre:

- è vietato fumare;
- gli arredi, le poltrone, ecc. vengono disposti in modo razionale in modo da consentire agevoli spostamenti ed un facile accesso all'uscita ed ai mezzi antincendio;
- si chiudono i cassetti delle scrivanie, delle cassettiere, dei classificatori, dei banchi di lavoro, ecc e si tolgono eventuali chiavi sporgenti onde evitare che urti od impigli diventino causa di ferite come abrasioni o lacerazioni;

- si pone particolare attenzione a manovrare porte scorrevoli, ante di armadi e cassette e si utilizza, all'uopo, l'apposita maniglia, per evitare schiacciamenti alle dita;
- si dispongono i materiali e le attrezzature negli armadi o nelle scaffalature, specie se non ancorate al muro, in modo ordinato e corretto partendo dai piani più bassi per ottenere una migliore distribuzione dei pesi ed evitare ribaltamenti;
- non si accede ai ripiani alti di armadi o di scaffalature tramite mezzi di fortuna (ad es. sedie) ma si utilizzano idonee scalette; è inoltre sconsigliabile salire sulle scale se non si hanno calzature adeguate (tacchi alti e suole sdruciolevoli possono essere causa di inciampo o caduta);
- ogni attrezzo viene usato per la funzione cui è destinato;
- nel caso si verificassero situazioni impreviste, non si intraprendono iniziative personali che esulino dalla propria competenza,
- i detergenti infiammabili, quali alcool, quando non utilizzati vengono chiusi e risposti in luogo idoneo lontano da fonti di calore,
- i rischi di inciampi e/o cadute causati dalla sdruciolevolezza delle pavimentazioni sono eliminati facendo particolare attenzione onde evitare sversamenti di liquidi detergenti ed accertandosi dello stato delle pavimentazioni prima di operare. Quando possibile, per l'incolumità di terzi, viene segnalata la presenza della pavimentazione bagnata.

Valutazione del rischio connesso alla frequentazione degli ambienti di lavoro

Rispettando costantemente le misure di prevenzione e protezione elencate ed utilizzando i D.P.I. forniti, si ritiene che i rischi siano ridotti al minimo.

Fattori di pericolo connessi con l'uso delle attrezzature da palestra

Si evidenziano i seguenti pericoli:

- pericoli dovuti alla possibile caduta delle attrezzature,
- pericoli di urti e/o contusioni e/o schiacciamenti degli arti con parti delle attrezzature,
- pericoli dovuti alla rottura e/o guasti delle attrezzature.
- pericoli dovuti alle operazioni di manutenzione ordinaria
- pericoli di elettrocuzione diretta ed indiretta,

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati

Per eliminare gli altri rischi prima enunciati vengono adottate le seguenti precauzioni per l'uso delle attrezzature:

- è vietato modificare le attrezzature per usi cui non sono destinate,
- ogni attrezzatura è utilizzata scrupolosamente,
- tutte le attrezzature sono preventivamente esaminate a vista per accertarne l'assenza di anomalie che devono essere segnalate con solerzia al Datore di Lavoro. Ci si deve

- accertare sempre dello stato di efficienza e di buon funzionamento dell'attrezzatura, evitando di compiere operazioni che esulino dalla propria competenza,
- le operazioni di pulizia sono eseguite utilizzando prodotti adatti all'uso,
 - va dedicata attenzione all'area di lavoro posta in prossimità dell'attrezzatura, sgombrandola da eventuali materiali non necessari alle operazioni che devono essere eseguite,
 - devono essere utilizzati solo accessori e ricambi originali previsti nelle istruzioni d'uso e non vanno modificate in nessuna parte,
 - a fine lavoro è necessario lasciare il posto in ordine, controllando e pulendo l'attrezzatura laddove richiesto.

Per quanto attiene ai rischi per l'uso dei macchinari vengono adottate le seguenti precauzioni:

- le operazioni di manutenzione, in particolare quelle di manutenzione straordinaria, sono eseguite da personale tecnico delle ditte produttrici o enti qualificati
- è vietato eseguire operazioni di registrazione, apprestamento e regolazione dei macchinari e qualunque pulizia con il macchinario in funzione. E' altresì vietata la rimozione delle protezioni e per ognuna delle precedenti operazioni la macchina va preventivamente spenta,
- ogni macchinario è utilizzato seguendo scrupolosamente le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione che lo accompagnano e per lo scopo cui è dedicata,
- nel caso in cui il macchinario si blocchi, esso deve essere spento, astenendosi dal compiere operazioni che esulino dalle proprie competenze e segnalando l'accaduto al Datore di Lavoro,

Per quanto attiene ai rischi di elettrocuzione si sottolinea che:

- tutti i macchinari sono dotati di efficiente collegamento di messa a terra, coordinato con interruttori differenziali ad alta sensibilità,
- nella predisposizione dei cavi di alimentazione occorre evitare che questi urtino contro spigoli vivi (lo sfregamento del cavo infatti può provocare spellamenti dell'isolamento e quindi creare le condizioni di rischio di elettrocuzione) ed inoltre occorre verificare che i cavi non intralcino il posto di lavoro,
- le prese, le spine, i cavi di alimentazione e tutto ciò che riguarda la distribuzione della corrente elettrica deve essere trattato con molta cautela: l'abitudine dà luogo ad una eccessiva confidenza ed espone a gravi rischi che possono avere effetti anche mortali. In particolare è assolutamente vietato modificare spine, prese e cavi elettrici,
- si deve disinnescare la spina dalla presa di corrente senza tirare il cavo,
- occorre verificare con regolarità che i materiali elettrici delle attrezzature siano in buono stato di conservazione (ad es i cavi non siano spellati),
- le prese debbono essere costruite in modo che non risulti possibile entrare accidentalmente in contatto né con le parti in tensione della presa (a meno che si impieghino mezzi speciali), né con le parti in tensione della spina durante l'intera fase di inserzione e disinserzione.

Valutazione del rischio con l'uso delle attrezzature da palestra

Rispettando le misure di prevenzione e protezione elencate ed effettuando una regolare manutenzione dei macchinari, si ritiene che i rischi siano ridotti al minimo.

Incendio (art 2 D.M. 10/3/98)

La valutazione è stata effettuata secondo un criterio che è stato mutuato dal metodo di lavoro suggerito dal D.M. 10 marzo 1998 che può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- valutazione del rischio residuo di incendio;
- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Valutazione del rischio incendio

L'attività è esplicitamente inclusa nell'Allegato IX – Punto 9.2 del D.M. 10 Marzo 1998, ovvero attività a RISCHIO INCENDIO ELEVATO.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI MALATTIA PROFESSIONALE

Valutazione del rischio da sostanze pericolose – agenti chimici

La valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche ed a tutti i rischi legati all'utilizzo di sostanze chimiche pericolose in ambiente di lavoro, o che eventualmente in esso si possono sviluppare, è stata effettuata secondo i dettami della normativa precedente (D.Lgs. 25/02) integralmente riproposta all'interno del D.Lgs 81/08 (Titolo IX, Capo I).

In tale ottica, in ogni caso è stato eseguito un nuovo studio tossicologico sulle sostanze utilizzate allo scopo di valutare eventuali nuovi studi, che potessero eventualmente indicare nuovi pericoli o diversi organi bersaglio, utilizzando le più comuni banche dati tossicologiche (toxnet, NIOSH, ACGIH) e gli ultimi dispositivi legislativi comunitari e nazionali in tema di classificazione di sostanze pericolose.

Sulla base della valutazione del rischio precedente, confrontando tale valutazione con la situazione attuale e come detto sulla base di uno studio tossicologico sulle sostanze utilizzate, si può ragionevolmente ritenere che non sia mutato il relativo scenario di rischio per cui si rimanda alla valutazione illustrata nel documento specifico.

Stante la situazione in atto, gli addetti alla mansione in esame si possono considerare a rischio BASSO PER LA SICUREZZA ED IRRILEVANTE PER LA SALUTE viste le particolari caratteristiche tossicologiche delle sostanze utilizzate o generate dal ciclo lavorativo.

Agenti biologici

Nella valutazione di tali rischi si è tenuto conto del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 19/2014: classificazione degli agenti biologici, delle malattie che possono essere contratte, dei potenziali effetti allergici e tossici, delle eventuali patologie dei lavoratori che possono essere poste in relazione diretta con l'attività svolta, di eventuali ulteriori situazioni rese note dall'unità sanitaria competente che possono influire sul rischio e del sinergismo tra i diversi gruppi di agenti biologici.

Le fasi lavorative che possono comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici sono quelle attività che prevedono il contatto accidentale con agenti veicolati attraverso sangue, saliva, feci o cute e appartenenti ai gruppi 2 e 3 (assistenza nelle attività di fisioterapia). Un'accurata anamnesi dei pazienti mirata in particolare alle caratteristiche biologiche degli agenti infettanti che possono essere presenti nei liquidi organici (zona di endemia, vie di diffusione, vettori, periodo d'incubazione, sintomatologia, ecc) permette di escludere l'eventuale presenza di agenti del gruppo 4.

Le misure preventive applicate sono :

- 1) Le zone dove si trovano materiali biologici (come ad es le garze e le medicazioni) potenzialmente infetti sono separate e l'accesso é limitato alle persone autorizzate.
- 2) Esiste una specifica procedura e periodicit  nella disinfezione degli ambienti.
- 3) Le superfici di lavoro e degli arredi sono idrorepellenti, di facile pulitura e resistenti ai disinfettanti.
- 4) In occasione del primo ricovero viene effettuata un'accurata anamnesi mirata all'individuazione dei pazienti potenzialmente infettivi. Esiste una procedura di segnalazione pazienti infettivi.
- 5) Il Medico Competente ha inoltre inserito nel protocollo sanitario gli accertamenti mirati alla ricerca di eventuali fatti infettivi misconosciuti o di positivit  immunologica relative a pregresse infezioni provocate dagli agenti patologici che pi  comunemente sono presenti nel sangue o nella saliva.
- 6) Il datore di lavoro metter  a disposizione dei lavoratori esposti, e nei quali gli esami non hanno dimostrato positivit  per pregresse infezioni, i vaccini specifici, se disponibili in commercio.
- 7) Vengono utilizzati i seguenti DPI: guanti in lattice/nitrile/vinile certificati contro il rischio biologico; i lavoratori sono inoltre dotati di abiti da lavoro adeguati a limitare l'esposizione cutanea.
- 8) Sono a disposizione dei lavoratori saponi disinfettanti e lavaocchi.
- 9) I rifiuti biologici vengono adeguatamente stoccati e smaltiti, previo trattamento, da ditta specializzata. Gli indumenti da lavoro sono conservati in stipetti appositi, separati dagli abiti civili. La biancheria sporca viene rinchiusa in sacchi ben identificabili e chiusi per essere trasferita in lavanderia.
- 10) Viene periodicamente erogata dal Datore di Lavoro una informazione ed una formazione sulle misure tecniche ed organizzative, adottate in ordine a quanto indicato dal D.Lgs. 81/08.

Valutazione dei rischi di natura biologica

Con le misure preventive applicate si ritiene il rischio ridotto al minimo e correlato ad un evento accidentale.

Movimentazione manuale dei carichi

Il tipo di attivit  svolta dai dipendenti dell'azienda, prevede saltuariamente la movimentazione manuale di carichi (gli anziani ospiti nella struttura) che per natura, dimensioni ed ingombro, sottopongono i lavoratori addetti ai rischi propri derivanti da detta movimentazione. Nel caso in oggetto non risulta applicabile la metodologia MAPO a causa della estrema variabilit  delle condizioni di movimentazione (corporatura anziani, frequenza non determinabile, ecc).

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati.

Nei confronti del personale, è comunque stato adempiuto a quanto nel seguito esposto, in ottemperanza all'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08:

- informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato,
- formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività,
- addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi,
- il Datore di Lavoro ha messo a disposizione adeguate attrezzature (sollevatori) atte a ridurre lo sforzo connesso alle attività di movimentazione degli anziani. Tali mezzi vengono sempre utilizzati laddove possibile,
- quando necessario le operazioni di spostamento degli anziani vengono sempre svolte in coppia.

Valutazione del rischio connesso con le operazioni di movimentazione manuale dei carichi

Utilizzando le indicazioni esplicitate precedentemente, è possibile classificare l'addetto a tale mansione come esposto a rischio moderato. Rispettando le misure di prevenzione e protezione elencate, si ritiene che i rischi siano esistenti seppur ridotti al minimo e non vi è motivo di ritenere che possano aumentare in futuro.

Agenti fisici – campi elettromagnetici

Nelle attività caratteristiche della mansione, viene giornalmente utilizzata una attrezzatura che comporta la potenziale esposizione a campi elettromagnetici, così come definiti dal Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, ovvero:

- apparecchio per magneto terapia, modello Fisiofield Middle della Ditta Fisioline s.r.l.

L'attrezzatura è conforme al D.Lgs. 46/97 e s.m.i., come risulta dalla Dichiarazione di Conformità redatta dalla Ditta Produttrice Fisioline s.r.l. e rispetta i requisiti di sicurezza elettrica previste dalle norme CEI applicabili.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici, esistono studi tecnici (Campagna di misurazione dei campi elettrici e magnetici – Politecnico di Milano, Servizio di Prevenzione e Protezione, Maggio 2006; Sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelle attività lavorative – Rosaria Falsaperla, ISPESL) che dimostrano che in attività analoghe, trattandosi di campi a bassa frequenza (ELF), vi è un'esposizione a campi molto bassi: tali campi per intensità e

configurazione spaziale non risultano significativi ai fini protezionistici infatti, nelle postazioni occupate dai lavoratori, si trovano livelli medi di campo magnetico B pari a 0.1-0.2 μT rispetto ad un fondo medio di 0.05 μT , ossia dello stesso ordine di grandezza del fondo presente negli ambienti residenziali, mentre i livelli di campo elettrico variano da meno di 1 a circa 10 V/m.

Seguendo le indicazioni previste dalle “Indicazioni Operative per l’applicazione del D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V)” emesse dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in data 13/02/2014 (revisione 03), si può specificare che, considerando la tipologia di sorgente e la sua modalità di utilizzo, risulta necessario procedere a calcoli e/o misurazioni per effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata (punto 5.07 e 5.12 delle succitate Indicazioni Operative). Tale valutazione sarà effettuata nei tempi e nei modi previsti dalla nuova direttiva europea 2013/35/UE (ovvero entro il Luglio 2016).

Sono infine adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- manutenzione/taratura periodica delle attrezzature, in conformità a quanto previsto dal fabbricante,
- informazione e formazione del personale sul corretto utilizzo delle attrezzature.

Agenti fisici – radiazioni ottiche artificiali

Nelle attività caratteristiche della mansione, viene settimanalmente utilizzata una attrezzatura che comporta la potenziale esposizione a radiazione ottiche artificiali (ROA), così come definite dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, ovvero:

- apparecchio per laser terapia, modello Fiber Laser ICL 15 della Ditta Fisioline s.r.l.

L’attrezzatura è conforme al D.Lgs. 46/97 e s.m.i., come risulta dalla Dichiarazione di Conformità redatta dalla Ditta Produttrice Fisioline s.r.l. e rispetta i requisiti di sicurezza elettrica previste dalle norme CEI applicabili.

Dal punto di vista tecnico, l’attrezzatura utilizzata durante le attività di fisioterapia, emette radiazioni coerenti ed è classificabile come laser di classe I.

Avendo valutato i relativi dati tecnici, seguendo le indicazioni previste dalle “Indicazioni Operative per l’applicazione del D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V)” emesse dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in data 13/02/2014 (revisione 03), si può evincere quanto segue:

- 1) ai fini della presente valutazione dei rischi, considerando la tipologia di sorgente e la sua modalità di utilizzo, non risulta necessario né procedere a calcoli, né procedere a misurazioni per procedere ad una valutazione dei rischi più dettagliata (punto 5.07 e 5.12 delle succitate Indicazioni Operative),

- 2) trattandosi di dispositivo medico di classe I, è acclarato il rispetto dei valori limite previsto dall'Allegato XXXVII-parte 2 del D.Lgs. 81/08 (punto 5.07 e 5.12 delle succitate Indicazioni Operative).

Sono infine adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- manutenzione/taratura periodica dell'attrezzatura, in conformità a quanto previsto dal fabbricante,
- informazione e formazione del personale sul corretto utilizzo dell'attrezzatura,
- utilizzo di specifici D.P.I. per la protezione dagli occhi (conformi alle norme UNI EN 166: 2004 ed UNI EN 207:2010) e di vestiario adeguato.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

Si è preferito, in sede di valutazione, riportare tutti quei fattori di rischio rilevanti per lo stato di gravidanza; questo perchè anche modeste esposizioni al rischio possono essere pericolose, per cui si è voluto elencare e divulgare all'interno dell'azienda le lavorazioni incompatibili con lo stato di gravidanza.

n.b in grassetto i fattori di pericolo attinenti

<i>PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO</i>	<i>PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato)</i>	<i>PROVVEDIMENTI Da attuare</i>
ASPETTI ERGONOMICI		
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	DIVIETO IN GRAVIDANZA
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d' infortunio .	DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE)	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORI CON MACCHINA	Le attività fisiche particolarmente	DIVIETO IN GRAVIDANZA

MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	
LAVORO NOTTURNO	Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	DIVIETO IN GRAVIDANZA
AGENTI FISICI		
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	DIVIETO IN GRAVIDANZA (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dBA LEP) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 90 dBA LEP)
COLPI, VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.	DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOLLECITAZIONI TERMICHE CALDO/FREDDO	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore	DIVIETO IN GRAVIDANZA

	può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.	DIVIETO IN GRAVIDANZA
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI)	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP
AGENTI BIOLOGICI		
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, , la salmonella del tifo e il toxoplasma.	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
AGENTI CHIMICI		
SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI	Nessuna tra le sostanze utilizzate	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO **CORRELATO (ART 28 D.LGS. 81/08)**

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.

Al fine di individuare una possibile presenza di stress lavoro-correlato sono stati valutati i seguenti indicatori:

- organizzazione e processi di lavoro (soprattutto in termini di carico di lavoro).
- condizioni e ambiente di lavoro (microclima, rumore, calore, presenza sostanze pericolose, ecc.).
- turn over per scelta dei lavoratori o per scelta aziendale (presenza di lavoratori atipici all'interno dell'azienda).
- eventuale sovraccarico di lavoro straordinario.
- tasso d'assenteismo (malattia, infortunio) con valutazione se di lunedì e venerdì.
- provvedimenti disciplinari.
- segnalazioni del M.C. / del RLS o RSU / Colleghi di lavoro / Richieste ai aiuto del dipendente o della sua famiglia.
- denunce dei lavoratori all'ASL, all'Ispettorato del lavoro o alla Magistratura.
- richieste di cambio mansione/settore.
- disfunzioni o episodi di interruzione/rallentamento dei flussi comunicativi.
- rischio di subire violenza da parte di clienti / pubblico.

Gli indicatori sono riportati nella seguente tabella:

INDICATORE	2011	2012	2013
Numero Infortuni	5	7	4
Giorni totali di assenza per infortuni	70	109	32
Giorni totali di assenza per malattia	550	1082	816
Numero di procedimenti e sanzioni disciplinari interni	6	8	3
Numero di lamentele formali dei lavoratori	0	0	0
Numero di lavoratori che hanno cessato l'attività	0	2	6
Numero di lavoratori assunti	0	2	4
Numero totale di lavoratori	65	65	63
Numero di segnalazione di conflitti interpersonali	1	1	0

Da tale valutazione effettuata sia seguendo i parametri indicati nell'Accordo Europeo sullo Stress sul Lavoro dell'8/10/2004, sia seguendo le linee guida della Commissione Consultiva Permanente del Novembre 2010, si può evidenziare specificatamente quanto segue:

- le condizioni degli ambienti di lavoro sono ottimali.
- il numero di infortuni è limitato.
- il numero di provvedimenti disciplinari è in diminuzione.
- non risultano segnalazioni al M.C. / RLS o RSU / Colleghi di lavoro / Richieste ai aiuto del dipendente o della sua famiglia.
- non risultano denunce dei lavoratori all'ASL, all'Ispettorato del lavoro o alla Magistratura.
- non risultano richieste di cambio mansione/settore.
- non risultano disfunzioni o episodi di interruzione/rallentamento dei flussi comunicativi.
- non sono stati riscontrati atti di violenza da parte di clienti / pubblico.

Conseguentemente, a seguito dell'analisi degli indicatori sopra elencati si può verosimilmente ritenere che i lavoratori non siano soggetti a fenomeni di stress particolarmente elevato, ovvero rientrante nella normale "pressione lavorativa"; si può pertanto ragionevolmente affermare che il rischio di patologie generate dallo stress lavoro-correlato sia trascurabile.

Entro la fine del 2014 è comunque prevista una più accurata analisi del rischio correlato allo stress da lavoro correlato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER MANSIONI

L'elenco dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale, è stato scelto sulla base delle analisi dei rischi precedentemente illustrate, tenendo conto della fondamentale prescrizione riportata nell'art. 75 del D.Lgs. 81/08 *“I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.”* e dell'Allegato VIII del D.Lgs. 81/08.

Per quanto riguarda i criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo, è stata seguita la tabella riportata al punto 4 dell'Allegato VIII del D.Lgs. 81/08, unitamente ai pareri sentiti dai lavoratori e dal loro rappresentante.

Mansione	Tipologia D.P.I.	Note
• impiegato	Nessuno	
• infermiere	Guanti contro il rischio biologico	
	Occhiali	
	Mascherine monouso	
• operatore socio sanitario e socio assistenziale	Guanti contro il rischio biologico	
	Occhiali	
	Maschera FFP1S	Per l'applicazione di eventuali spray
• fisioterapista	Guanti contro il rischio biologico	
	Occhiali contro il rischio da radiazioni ottiche artificiali	

INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Quanto nel seguito esposto è comprensivo di quanto specificato all'art 28 comma 2 lett b (indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate a seguito della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/08, per quanto non specificatamente evidenziato nella precedente analisi dei rischi per mansione.

1. Gli addetti sono da anni sottoposti ad accertamenti sanitari mirati al rischio, avendo affidato apposito incarico a Medico Competente.
2. L'Azienda, negli anni scorsi, aveva provveduto alla formazione dei neo assunti. Nel 2013 sono stati eseguiti i corsi di formazione di 6 ore previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
3. Alcune mansioni risultano soggetta ai pericoli causati dal consumo di bevande alcoliche o dall'assunzione di sostanze psicotrope. L'azienda ha provveduto ad informare i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio, sugli effetti e sui rischi derivanti dal consumo ed assunzione di tali bevande e sostanze sul luogo di lavoro. Conseguentemente sono stati inseriti in protocollo sanitario gli accertamenti specifici.
4. E' stato installato un impianto di allarme/rilevazione fumi che viene regolarmente controllato ogni sei mesi da Ditta Specializzata.
5. E' stato aggiornato il Piano di Emergenza che è stato distribuito ed illustrato a tutto il personale in apposito incontro formativo.
6. Sono regolarmente effettuate le prove di evacuazione con cadenza annuale. L'esito della prova di evacuazione, così come tutti i controlli e le verifiche che vengono effettuate in merito alla prevenzione incendi, sono debitamente riportate nel Registro dei Controlli Antincendio.
7. Gli addetti alla prevenzione incendi designati hanno frequentato apposito corso di prevenzione incendi per attività a rischio incendio elevato.
8. Sono stati effettuati sopralluoghi periodici e consulenze tecniche sulle diverse problematiche inerenti la salute e la sicurezza, a cura di professionisti competenti.

9. E' stato installato un impianto per la protezione dei circuiti di produzione e distribuzione Acqua calda sanitaria da fenomeni di incrostazione e corrosione e sviluppo del batterio della Legionella Pneumophila.
10. E' presente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che ha frequentato apposito corso di formazione conforme al D.M. 16/1/97.
11. E' stata istituita una specifica procedura per l'aggiornamento delle schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate che comprenda un controllo preliminare sulle loro caratteristiche, nonché loro organica raccolta ed archiviazione. La scheda di sicurezza della nuova sostanza viene preliminarmente inoltrata al Dott. Marco Lisciotto per un parere di merito e la sostanza sarà utilizzata solo se tale parere sarà positivo.

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE, NONCHE' DEI RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CHE VI DEBONO PROVVEDERE

Seguendo i dettami imposti dall'art 15 del D.Lgs. 81/08, che elenca in successione logica e concatenata quali misure di tutela l'Azienda debba adottare per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si prevede il seguente programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

1. Il documento di valutazione dei rischi verrà aggiornato almeno una volta ogni tre anni o qualora se ne manifesti la necessità (ad es incidenti rilevanti, sostituzione di macchinari od attrezzature di lavoro, modifiche delle condizioni di rischio).
 - Il ruolo dell'organizzazione aziendale preposto è il Datore di Lavoro.
 - Non è prevista una specifica procedura attuativa.
2. L'Azienda, negli anni scorsi, aveva provveduto a designare e successivamente formare debitamente una squadra di emergenza, sia per quanto attiene al Pronto Soccorso che per la Prevenzione Incendi ed Evacuazione. Oltre ad essere calendarizzato l'aggiornamento in materia di primo soccorso, sarà aumentata la squadra di emergenza (relativamente alla prevenzione incendi) provvedendo quanto prima a designare come ulteriori addetti e ad iscriverli ad apposito corso per attività a rischio elevato.
 - Il ruolo dell'organizzazione aziendale preposto è il Datore di Lavoro.
 - Non è prevista una specifica procedura attuativa.
3. L'Azienda ha prestato particolare attenzione ai rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi (nella fattispecie anziani) sia a livello informativo/formativo (sono stati effettuati degli specifici corsi a cura di personale medico) sia a livello di meccanizzazione di tali operazioni. In tale contesto verrà effettuata una costante ricerca di mercato al fine di verificare se, in futuro, sarà possibile acquistare alzatori più funzionali.
 - Il ruolo dell'organizzazione aziendale preposto è il Datore di Lavoro.
 - Non è prevista una specifica procedura attuativa.

4. Sono in fase di individuazione i preposti/dirigenti per la sicurezza, sulla base di quanto specificato nel D.Lgs. 81/08, testualmente riportato: “preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.” – “dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Al momento in cui saranno individuati, si procederà all’esecuzione del piano formativo previsto dall’Accordo Stato regioni del 21/12/2011.
 - Il ruolo dell’organizzazione aziendale preposto è il Datore di Lavoro.
 - Non è prevista una specifica procedura attuativa.
5. Sarà periodicamente effettuata una analisi del Registro Infortuni, al fine di verificare criticamente l’eventuale necessità l’adozione di ulteriori misure preventive e protettive od atti correttivi e l’adeguatezza delle misure già messe in atto.
 - Il ruolo dell’organizzazione aziendale preposto è il Datore di Lavoro.
 - Non è prevista una specifica procedura attuativa.
6. Viene effettuato un puntuale controllo e verifica sull’uso e sull’idoneità dei dispositivi di protezione individuale tramite pareri dei lavoratori. A tale proposito sarà assicurata una ricerca costante sul mercato di Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) sempre più efficaci e confortevoli.
 - Il ruolo dell’organizzazione aziendale preposto è il Datore di Lavoro.
 - Sarà redatta una specifica procedura attuativa.
7. E’ stata calendarizzata la verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra, affidata con contratto all’A.R.P.A.L.
 - Il ruolo dell’organizzazione aziendale preposto è il Datore di Lavoro.
 - E’ prevista, anche se non formalizzata, una specifica procedura attuativa.
8. Allo stato attuale delle conoscenze, non si rileva un rischio evidente da stress lavoro-correlato per le mansioni in oggetto. Nel 2014 è comunque prevista una più accurata analisi del rischio correlato allo stress da lavoro.
 - Il ruolo dell’organizzazione aziendale preposto è il Datore di Lavoro.
 - Non è prevista una specifica procedura attuativa.
9. Verrà effettuata una verifica costante e sistematica dell’idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, attraverso le seguenti modalità:

- a) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Prima dell'affidamento dei lavori, verrà comunque svolto un sopralluogo congiunto nel luogo di lavoro con un rappresentante della ditta appaltatrice, al fine di individuare la collocazione dei presidi antincendio e dei presidi medici, l'indicazione delle vie d'emergenza e delle zone "pericolose" (ad es zone nelle quali è prevista una presenza di materiali infiammabili, zone nelle quali è vietato l'accesso a personale non autorizzato, ecc.),

Nel caso in cui siano ipotizzabili rischi da interferenze, tali rischi verranno attentamente valutati e verranno elaborate e messe in atto le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi. A questo proposito verrà elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08. Allo stato attuale, con deliberazione n. 65 del 19/12/2011 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto triennale del Servizio di Global Service di Servizi Alberghieri (Pulizia e sanificazione, lavanolo e servizi accessori), secondo le modalità stabilite nella documentazione di gara, al CNS - Consorzio Nazionale Servizi – Società Cooperativa – con sede in Bologna, Via della Cooperazione 21 C.F. e Registro Imprese 02884150588 - P. IVA 03609840370. Infine, con deliberazione n.5 del 14/03/2013, si è provveduto ad aggiudicare, per un periodo di anni tre, il Servizio di ristorazione per gli ospiti della residenza protetta Pio Ritiro G. Devoto, alla società Sodexo Italia SpA - Divisione Sanità, Via Fratelli Gracchi 36, 20092 Cinisello Balsamo (MI) C.F. P. IVA 00805980158.

- Il ruolo dell'organizzazione aziendale preposto è il Datore di Lavoro.
- Non è prevista una specifica procedura attuativa.

VALUTAZIONI FINALI

Per quanto precedentemente espresso si può affermare che per il personale impegnato nelle attività esaminate, i rischi, ragionevolmente prevedibili, esaminati sono stati oggetto di attenta valutazione.

Da questa disamina ne sono scaturiti i provvedimenti presenti all'interno del presente documento tanto da poter ritenere applicati, in tema di prevenzione, tutti quegli accorgimenti la cui adozione limita il rischio per gli operatori.

Il Datore di Lavoro (Giovanna Careddu)
(ai sensi dell'art 17 comma 1 lett a) del D.Lgs. 81/08)

Il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (*Sandro Morchio*)

Il Rappresentante dei Lavoratori (*Irene ONDE*)